

Causa Pelle c. Italia - Prima sezione - 21 maggio 2026 (ricorso n. 23710/24)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Detenuto affetto da gravi patologie fisiche – Incompatibilità con il regime di detenzione -Violazione dell'art. 3 CEDU – Sussiste.

Viola il divieto di trattamenti inumani o degradanti – sancito nell'art. 3 CEDU – la perdurante sottoposizione a regime detentivo di un soggetto affetto da gravi patologie fisiche e debilitanti.

Fatto e diritto. Il ricorrente Francesco Pelle, nato nel 1977, era stato condannato all'ergastolo per gravi reati di contesto mafioso (compresa la strage) (v. n. 2 della sentenza). Affetto da paraplegia agli arti inferiori, era stato collocato in detenzione domiciliare nel 2009, con provvedimento della corte d'assise di Locri. Un perito medico nel 2011 aveva ribadito l'incompatibilità del suo stato di salute con il regime carcerario. Peraltro egli era evaso nel 2019 salvo essere catturato in Portogallo nel 2021.

Svolti periodi di detenzione a Roma e a Saluzzo, era poi stato trasferito al carcere di Oristano. Nel 2022, il tribunale di sorveglianza di Cagliari accertò il suo stato di salute come necessitante di circa 120 sedute fisioterapiche. Pelle fu quindi trasferito nel carcere di Cagliari e ne svolse 19.

Fu poi trasferito prima a Milano e poi a Parma. Il 22 maggio 2023, le autorità sanitarie del carcere parmense si espressero nel senso della compatibilità del regime detentivo con le condizioni del Pelle. Egli quindi impugnò la determinazione dell'autorità carceraria ma il tribunale di sorveglianza di Bologna respinse il ricorso, come pure fece la Cassazione (8 aprile 2024).

Di qui la doglianza per violazione dell'art. 3 CEDU (in pendenza del ricorso, al detenuto è stato fornito un sostegno per stare in piedi).

La Corte osserva che, allorquando il ricorrente era stato sottoposto a verifiche mediche, queste avevano ritenuto necessarie le sedute fisioterapiche; mentre la magistratura di sorveglianza di Bologna nel 2023 ha negato l'incompatibilità del regime intramurario con il suo stato di salute senza disporre la CTU e ritenendo che le eventuali prestazioni di fisioterapia potevano essere somministrate in carcere. La Corte osserva però che il medesimo tribunale di sorveglianza di Bologna non aveva precisato le modalità con cui la fisioterapia poteva essere svolta (v. n. 38).

La Prima sezione – in definitiva – all'unanimità condanna l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU ma non a una somma di danaro ai sensi dell'art. 41 CEDU, giacché il ricorrente non l'aveva domandata.